

Le principali novità del Decreto Legge n. 201/11.

NORMA	TEMA	CONTENUTI
CRESCITA ECONOMICA		
Art. 1	Aiuto alla crescita economica (ACE).	Trattasi di un intervento Per rafforzare il patrimonio delle imprese italiane. Esso è teso al riequilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. In particolare, riduce il prelievo Ires commisurato al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione a riserva di utili. Esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale.
Art. 2	Agevolazioni fiscali in tema di lavoro.	E' prevista la deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro. In pratica, per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2012 è possibile dedurre un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive dalla quota imponibile delle spese per il personale dipendente. Ulteriori deduzioni dell'Irap sono previste su donne, lavoratori al di sotto dei 35 anni e nelle aree svantaggiate. Ciò per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2011.
DETRAZIONI		
Art. 4	Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.	Introdotta la detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia per un importo non superiore a 48.000,00 Euro per ciascuna

		unità immobiliare. Proroga al 31 Dicembre 2012 delle agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° Gennaio 2013, però, per tali interventi si applica la detrazione del 36%.
RIDEFINIZIONE DELL'ISEE		
Art. 5	Revisione dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali.	Affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di rivedere le modalità di determinazione dell'Isee I risparmi degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del nuovo Isee sono riassegnati al fondo per le politiche sociali e destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.
ABROGAZIONE DI ISTITUTI		
Art. 6	Accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata.	Abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tali istituti continueranno a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico.
FISCO		
Art. 10	Benefici fiscali per i soggetti esercenti arti o professioni, per gli imprenditori individuali, per i soggetti che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e s.a.s.).	Per questi soggetti, qualora, congiuntamente, assolvano le seguenti <u>condizioni</u> : • inviino, in via telematica, all'amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; • istituiscano un conto corrente dedicato, ossia riservato ai soli movimenti finanziari in entrata

		<p>ed in uscita relativi all'attività; sono previsti una serie di <u>benefici fiscali</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• la semplificazione dei loro adempimenti amministrativi;• la possibilità, nello svolgimento di essi, di ottenere assistenza da parte dell'amministrazione finanziaria;• l'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;• la esclusione, per i soggetti non sottoposti all'accertamento basato sugli studi di settore, di rettifiche basate sulle presunzioni semplici;• riduzione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA;• la determinazione del reddito IRPEF secondo il principio di cassa;• la automatica e conseguente predisposizione delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP da parte dell'Agenzia delle Entrate;• l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP;• l'esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;• l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto IVA. <p>I benefici operano solo dopo esplicita opzione da parte dei contribuenti, i quali dovranno manifestare la loro preferenza nella dichiarazione 2012.</p> <p>L'assolvimento degli obblighi di trasparenza potrà avvenire direttamente o, anche, attraverso un intermediario abilitato.</p> <p>In caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, il</p>
--	--	---

		<p>contribuente vedrà svanire tutti i benefici di cui sopra e si vedrà applicata una sanzione amministrativa tra 1.500,00 e 4.000,00 Euro.</p> <p>In caso di ritardo non superiore a 90 giorni nell'assolvimento, sarà applicata soltanto la sanzione amministrativa.</p> <p>Quest'ultima, comunque, potrà essere fronteggiata con il ravvedimento operoso (regolarizzazione entro un termine e pagamento dell'1/8 del minimo della sanzione).</p>
Art. 10	<p>Nuova disciplina delle dilazioni nel pagamento delle somme dovute al fisco ed iscritte a ruolo dall'agente della riscossione (Equitalia). La c.d. 'rateazione della rateazione'.</p>	<p>Sino ad oggi, nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà del contribuente, questi poteva ottenere da Equitalia la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate.</p> <p>Con la manovra Monti, adesso, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione può essere ulteriormente prorogata, fino ad un massimo di 72 mesi.</p> <p>In pratica, il debitore in difficoltà potrebbe ottenere un piano di pagamento di durata pari ad un massimo di 144 mesi (due anni).</p> <p>Il beneficio può essere richiesto una sola volta e purché non sia intervenuta decadenza per il mancato pagamento delle rate precedenti.</p>
Art. 10	<p>Riforma dei compensi dell'agente della riscossione (Equitalia).</p>	<p>Viene eliminato l'aggio del 9% spettante ad Equitalia per l'opera di riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo.</p> <p>Adesso vi sarà un compenso che non sarà più fisso, ma sarà calcolato annualmente ed in percentuale rispetto alle somme iscritte a ruolo ed ai relativi interessi di mora.</p> <p>La determinazione del <i>quantum</i></p>

		<p>sarà effettuata con decreto ministeriale entro il 31 Dicembre 2013.</p> <p>Comunque, il nuovo meccanismo dovrà garantire al contribuente oneri inferiori rispetto al sistema di remunerazione attuale.</p> <p>Il nuovo compenso per Equitalia graverà per il 51% sul debitore, in caso di pagamento entro 60 giorni.</p> <p>Graverà per l'intero suo ammontare sul debitore, in caso di pagamento oltre il 60° giorno.</p>
Art. 10	Rimborsi spese dell'agente della riscossione (Equitalia).	Tutto viene rimesso ad un decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi entro il 31 Dicembre 2013.
EMERSIONE IMPONIBILE		
ART. 11	Lotta all'evasione fiscale.	<p>Il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dal fisco nell'esercizio dei propri poteri di accertamento è sanzionato penalmente, solo se, a seguito delle richieste, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.</p> <p>Non ogni dichiarazione mendace risulterà, dunque, penalmente sanzionabile, ma esclusivamente quelle rese nell'ambito di un controllo che abbia permesso di constatare la commissione di una delle fattispecie di reato tributario contemplate dal D.Lgs.vo n. 74/00.</p> <p>Si noti bene che in passato dette condotte erano punite solo con una sanzione di carattere amministrativo.</p> <p>La responsabilità investe anche i professionisti e gli intermediari.</p> <p>Modificata la disciplina degli obblighi di comunicazione</p>

		<p>all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari.</p> <p>E' stato introdotto l'obbligo per questi ultimi di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di propria competenza.</p> <p>Coinvolte anche le società e gli enti di assicurazione.</p> <p>Con queste nuove norme l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza potranno lavorare molto più velocemente, potendo conoscere estratti conti, saldi, movimentazioni ed eventuali investimenti.</p> <p>Il tutto in via telematica.</p> <p>Il flusso delle informazioni periodicamente indirizzato all'Anagrafe tributaria non potrà essere indiscriminatamente utilizzato dall'Amministrazione finanziaria, quale dovrà pur sempre richiedere le preventive autorizzazioni.</p>
ANTIRICICLAGGIO		
Art. 12	Assegni - bancari o postali ovvero circolari - e vaglia - postali o cambiari - per somme pari o superiori ad €. 1.000,00.	Non può aversi l'emissione di detti assegni oppure di vaglia per detto importo senza la clausola di non trasferibilità. Essi devono recare anche l'indicazione del nome (se persona fisica) o della ragione sociale (se società o ente) del beneficiario.
Art. 12	Banche e Poste.	Esse debbono rilasciare i moduli dei loro assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli (<i>carnet</i>) di assegni bancari o postali in forma libera. Per ciascun titolo è dovuta dal richiedente un'imposta di bollo di €. 1,50.
Art. 12	Libretti bancari o postali al portatore per somme pari o superiori ad €. 1.000,00.	E' prevista la loro estinzione o la riduzione del loro importo a €. 999,99 entro il 31/03/2012.

Art. 12	Pagamenti delle pp.aa. centrali e locali superiori ad €. 1.000,00.	Essi dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento elettronici (accrediti su conti correnti bancari o postali) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11.
Art. 12	Assegni bancari o postali emessi con dicitura “ <i>all'ordine del traente</i> ” ovvero “ <i>a me medesimo</i> ”.	Non possono circolare e possono unicamente essere girati per l'incasso dal traente-beneficiario ad una banca o a Poste italiane s.p.a. Non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi e, di conseguenza, ai limiti di importo di cui sopra.

IMU

Art. 13	Imposta municipale propria e Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa..	<p>Anticipata, in via sperimentale, al 2012 l'Imposta municipale propria (IMU) basata sul possesso di fabbricati (ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze), aree fabbricabili e terreni agricoli.</p> <p>Essa va applicata fino al 2014 in base al D. Lgs.vo n. 23/11 sul federalismo municipale. Fissata, di conseguenza, al 2015 l'applicazione a regime dell'IMU.</p> <p><u>La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ex D.Lgs.vo n. 504/96.</u></p> <p><u>Per i fabbricati urbani iscritti al catasto, il valore è determinato dal seguente calcolo:</u></p> <p>>occorre rivalutare del 5% l'ammontare delle rendite risultanti in catasto e moltiplicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per 160 per gli immobili censiti come A (esclusa A710), C72, C/6, e C/7; - per 80 per gli immobili censiti come D/5 ed A/10; per 60 per gli immobili censiti come D (esclusa D/5); per 55 per gli immobili censiti come C/1.
---------	---	--

		<p>Per gli immobili censiti come D nel 2013 il moltiplicatore di cui sopra passa da 60 a 65.</p> <p><u>Per i terreni agricoli iscritti al catasto, il valore è determinato dal seguente calcolo:</u></p> <p>>occorre rivalutare del 25% l'ammontare dei redditi dominicali risultanti in catasto e moltiplicare:</p> <ul style="list-style-type: none">- per 130, per i soggetti non coltivatori diretti;- per 110 per i soggetti coltivatori diretti. <p><u>L'aliquota base dell'imposta è pari all'0,76%, ma i Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino allo 0,3%.</u></p> <p>Essa è ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze.</p> <p>I Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino allo 0,2%.</p> <p>Essa è ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.</p> <p>I Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino allo 0,1%.</p> <p>Dall'imposta dovuta si detraggono sino a 200 Euro, fino a concorrenza del suo ammontare, in caso di abitazione principale e relative pertinenze.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio convivente che non supera i 26 anni di età, per un massimo totale di Euro 400.</p> <p>I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.</p> <p>È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato.</p> <p>Le detrazioni di cui sopra, nonché le detrazioni e le</p>
--	--	---

		<p>riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.</p> <p>Viene incrementato di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.</p>
T.C.R.S.		
Art. 14	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	In sostituzione della TARSU e della TIA viene istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati e dei costi di alcuni servizi dei Comuni.
ACCISE SUI CARBURANTI		
Art. 15	Aumento delle accise sui carburanti.	<p>Le seguenti aliquote di accisa sono fissate nelle misure sottoindicate:</p> <p><i>a)</i> benzina e benzina con piombo: Euro 704,20 per mille litri;</p> <p><i>b)</i> gasolio usato come carburante: Euro 593,20 per mille litri;</p> <p><i>c)</i> gas di petrolio liquefatti usati come carburante: Euro 267,77 per mille chilogrammi;</p> <p><i>d)</i> gas naturale per autotrazione: Euro 0,00331 per metro cubo.</p> <p>A decorrere dal 1° Gennaio 2013 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate, rispettivamente, ad Euro 704,70 per mille litri e ad Euro 593,70 per mille litri.</p>
AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AREI		
Art. 16	Tassazione di auto di lusso,	Si dispone:

	imbarcazioni ed aerei.	<p>1) che a partire dal Gennaio 2012 alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale di Euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo eccedente i 185;</p> <p>2) che dal 1° Maggio 2012 le unità da diporto che stazionino o navighino o siano ancorate in in porti marittimi nazionali o in acque pubbliche andranno soggette alla tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto, nelle misure indicate dall'articolo illustrato;</p> <p>3) l'istituzione dell'imposta erariale sugli aeromobili privati.</p>
CANONE RAI		
Art. 17	Imprese e società e canone RAI	Le imprese e le società sono obbligate a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale.
AUMENTO DELL'I.V.A.		
Art. 18		<p>A decorrere dal 1° Ottobre 2012 fino al 31 Dicembre 2012 le aliquote IVA del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali.</p> <p>A decorrere dal 1° Gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.</p> <p>A decorrere dal 1° Gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.</p> <p>Gli aumenti dal 1° Gennaio 2003 in poi non si avranno più, qualora entro il 30 Settembre 2012 sarà attuata la riforma fiscale, con risultati positivi.</p> <p>Cioè, in pratica, si potrebbe ritornare all'aliquota del 21%.</p>

TASSAZIONE SU TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

Art. 19	Imposta di bollo su titoli, strumenti, prodotti finanziari e su valori “ <i>scudati</i> ”	<p>Si interviene sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari.</p> <p>Viene introdotta dal 1° Gennaio 2012 una imposizione su base proporzionale pari:</p> <ul style="list-style-type: none">>all’1 per mille per il 2012;>all’1,5 per mille per il 2013; <p>e viene ampliata la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.</p> <p>Viene disposta l’applicazione di un’imposta speciale annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">>del 4 per mille <p>sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni sullo scudo fiscale di cui al D.L. n. 350/01 e al D.L. n. 78/09.</p> <p>Istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.</p> <p>Introdotta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.</p>
---------	---	--

SOPPRESSIONE DI ENTI

Art. 21	Soppressione di enti ed organismi.	<p>L’articolo 21 dispone la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.</p> <p>Viene disposta la soppressione anche di altri enti ed organismi.</p>
---------	------------------------------------	---

REGIONI

Art. 28	Aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF.	<p>Viene aumentata dallo 0,9% all’1,23% l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF.</p> <p>Per le Regioni a statuto ordinario, dove l’imposta è destinata al finanziamento del SSN, viene ridotta la compartecipazione all’IVA,</p>
---------	--	---

		<p>anch'essa destinata al finanziamento della sanità, per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome vengono disposti l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali a esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale. Disposizioni specifiche sono previste per la regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.</p>
P.A. E PROGRAMMI INFORMATICI		
Art. 29-bis	Utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione.	Viene consentito alla pubblica amministrazione l'utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del <i>software</i> libero o di programmi a codice sorgente aperto (cosiddetti <i>open source</i>).
MISSIONI DI PACE E FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE		
Art. 30	Missioni di pace e Fondo per la protezione civile.	Prorogati fino al 31 Dicembre 2012 gli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, dotando di 700 milioni aggiuntivi il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. Aumentata di 57 milioni per il 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile.
LIBERALIZZAZIONI		
Art. 31	Esercizi commerciali.	Estensione a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. Assegnato a Regioni ed enti locali un termine di 90 giorni per adeguare i propri ordinamenti e regolamentazioni sull'apertura degli esercizi commerciali.
Art. 32	Farmacie.	Disposta la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non

		<p>rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie ed i corner della grande distribuzione organizzata, nei Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti.</p> <p>Affidato al Ministero della Salute il compito di individuare entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica.</p>
Art. 33	Attività professionali.	V. link specifico.
CONCORRENZA		
Art. 34		<p>La disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma e professionale) dovrà essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.</p> <p>Sono abrogate con effetto immediato le disposizioni vigenti che limitano l'esercizio dell'attività economica e le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi.</p> <p>Viene stabilito che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a preventiva autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato dall'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.</p> <p>Viene previsto il parere obbligatorio dell'Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamentari che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche.</p> <p>E' disposto che le Regioni adeguino a detti principi la legislazione di loro competenza.</p>

		Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente normativa le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.
SVILUPPO		
Art. 40	Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.	<p>Tra le cose da segnalare vi sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) semplificati gli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive, disponendo la soppressione della scheda cartacea sottoscritta dal cliente; 2) escluse le persone giuridiche, gli enti e le associazioni dalla tutela della privacy di cui al D.Lgs.vo 30 Giugno 2003 n. 196; 3) semplificata la disciplina che regola l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; 4) viene previsto che il libro unico del lavoro debba essere compilato dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del mese successivo; 5) viene disposta la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali.